



Comune di Chiomonte

Città Metropolitana di Torino

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisette**, del mese di **maggio**, alle ore **20:50** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Ing. GARBATI Roberto	SINDACO	X	
SIBILLE Remo	VICE SINDACO	X	
MASSIMI Monica	ASSESSORE	X	
		Totale Presenti:	3
		Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario dott. BORODAKO Alessandro.

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l'Ing. GARBATI Roberto.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:
«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 8, in data 27.05.2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che stabilisce che il canone unico sia è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Considerata la determinazione n. 26 del 26.03.2021 che esternalizza il servizio di gestione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico Patrimoniale) ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate previsti dall'art. 1, commi 816 e 837 della legge 160/2019, nonché il servizio di affissione;

Visto l'art. 4 del Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, il quale prevede, in caso di esternalizzazione del servizio, il subentro del concessionario all'Ente impositore in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dell'entrata e dell'uscita;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal concessionario (Allegato B), sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.*»;

Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» ed in particolare l'art. 106, comma 1, come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha rinviato al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Visto il decreto 13 gennaio 2021, con il quale il Ministro dell'interno ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

Visto il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto «sostegni»), recante «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*», con il quale il Governo ha ulteriormente rinviato al 30 aprile il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

Visto il DL. n. 56 del 20 aprile 2021, rubricato «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*», pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, che proroga al 31 maggio 2021 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto di gestione 2020.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 22.09.2020;

Ritenuto di adottare le suddette tariffe con decorrenza 1° gennaio 2021 e di posticipare, per l'anno 2021, la scadenza dei versamenti al 30.06.2021;

Con voto unanime,

DELIBERA

- 1) di dare atto che la narrativa premessa costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare, con decorrenza 1° gennaio 2021, le tariffe di cui all'Allegato B) del nuovo canone patrimoniale;
- 3) di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari, contenuti negli Allegati A) e B);
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to: Ing. GARBATI Roberto

IL SEGRETARIO

F.to: dott. BORODAKO Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 09/06/2021 al 24/06/2021 , così come prescritto dall'art. 124 c. 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall'art. 32, comma 1 della L. 18.06.2009, n. 69.

Chiomonte, 09/06/2021

IL SEGRETARIO

F.to: dott. BORODAKO Alessandro

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

09/06/2021

SEGRETARIO

dott. BORODAKO Alessandro

Il Sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 09/06/2021 al 24/06/2021 come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- è stata comunicata in elenco con lettera in data 09/06/2021 il primo giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale – Ufficio Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno _____ decorsi i dieci giorni dalla avvenuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000);

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000).

Chiomonte, _____

IL SEGRETARIO

F.to: dott. BORODAKO Alessandro